



COMUNE DI SOMMACAMPAGNA

PROVINCIA DI VERONA

**AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE
DI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE GIOVANI COPPIE
SU CONTRATTI DI LOCAZIONE**

SOMMARIO

ART. 1 - OGGETTO.....	3
ART. 2 - DESTINAZIONE DI INTERVENTO	3
ART. 3 - DESTINATARI.....	3
ART. 4 - REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ DEI RICHIEDENTI.....	3
ART. 5 - NUCLEO FAMILIARE	4
ART. 6 - REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ DELLE ABITAZIONI.....	4
ART. 7 - ULTERIORI REQUISITI ECONOMICI	4
ART. 8 - CRITERI DI PRIORITÀ.....	4
ART. 9 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	5
ART. 10 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA	5
ART. 11 - EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO.....	6
ART. 12 - OBBLIGO DELLA RESIDENZA	6
ART. 13 - DECADENZA DAI BENEFICI	6
ART. 14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	6

ART. 1 – OGGETTO

Con il presente avviso pubblico, l'Amministrazione Comunale intende incentivare e sviluppare le iniziative volte alla stipula di contratti di locazione della prima casa di civile abitazione nel territorio comunale, da parte di giovani coppie legate da matrimonio, unione civile o convivenza di fatto registrata presso l'anagrafe, ai sensi della legge n. 76/2016. L'obiettivo è quello di favorire la permanenza sul territorio e/o l'insediamento di giovani coppie, con l'auspicio di riuscire nel medio termine a contenere il fenomeno del calo demografico. L'incentivazione consiste nella concessione di contributi per il pagamento dei canoni per la stipula di un nuovo contratto di locazione con canone annuale pari o superiore ad € 6.000,00

ART. 2 – DESTINAZIONE DI INTERVENTO

Il contributo concesso è destinato a ridurre l'onere dei canoni finalizzati alla copertura delle spese relative alla stipulazione di un nuovo contratto di locazione di alloggi ubicati nel Comune di Sommacampagna, destinati a prima abitazione dei locatari, per giovani coppie di età pari o inferiore a 40 anni, che devono essere intestatari del contratto di locazione e con le modalità di cui all'art. 8 del presente avviso.

Il contributo verrà corrisposto, nei limiti degli importi stanziati in bilancio e comunque per un importo massimo pari ad € 1.500,00, sulla base della graduatoria formulata ai sensi dell'art. 10 del presente avviso.

ART. 3 – DESTINATARI

I contributi di cui al presente avviso pubblico sono destinati alle famiglie costituite da giovani coppie legate da matrimonio, unione civile o convivenza di fatto registrata presso l'anagrafe, ai sensi della legge n. 76/2016, di età pari o inferiore ai 40 anni che abbiano stipulato, entro l'anno solare antecedente a quello di pubblicazione del bando o che stipulino nel periodo di pubblicazione del bando stesso, un nuovo contratto di locazione per un immobile da adibire ad abitazione del nucleo familiare stesso nel Comune di Sommacampagna.

ART. 4 - REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ DEI RICHIEDENTI

Possono accedere al contributo le persone fisiche in possesso dei seguenti requisiti:

1. cittadinanza italiana;
2. cittadinanza di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri";
3. titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 "Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo";
4. titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 "Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta";
5. stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero".

I richiedenti devono, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) non comprendere nel proprio nucleo familiare un componente con età superiore ad anni 40;
- b) non essere stati condannati per il reato di "Invasione di terreni o edifici", di cui all'articolo 633 del codice penale, nei precedenti cinque anni;
- c) non essere titolari di diritti di proprietà, di usufrutto, di uso e di abitazione su immobili ubicati nel territorio nazionale o all'estero, eccezion fatta per il solo alloggio oggetto della presente domanda. A tal

fine non si considerano la proprietà o altri diritti reali di godimento relativi alla casa coniugale in cui risiedono i figli, se quest'ultima è stata assegnata al coniuge in sede di separazione o divorzio o comunque non è in disponibilità del soggetto richiedente, fermo restando quanto stabilito dalla legge 20 maggio 2016, n.76 "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze";

- d) intestazione del contratto di locazione sull'immobile ad uno o ad entrambi i componenti del medesimo nucleo familiare.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal soggetto richiedente e dal coniuge legato da matrimonio, unione civile o convivenza di fatto registrata presso l'anagrafe, ai sensi della legge n. 76/2016 alla data di presentazione della domanda e devono perdurare per tutto il periodo di godimento del beneficio, pena la decadenza dallo stesso.

ART. 5 - NUCLEO FAMILIARE

Ai fini della concessione del contributo di cui al presente avviso, per nucleo familiare si intende la famiglia costituita da giovani coppie legate da matrimonio, unione civile o convivenza di fatto registrata presso l'anagrafe, ai sensi della legge n. 76/2016, dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi, nonché dagli affidati e affiliati con loro conviventi e risultanti dallo stato di famiglia anagrafico.

ART. 6 - REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ DELLE ABITAZIONI

A pena di esclusione, l'alloggio per il quale si richiede il contributo deve essere ubicato nel territorio del Comune di Sommacampagna e censito al Catasto Fabbricati esclusivamente alle categorie A2, A3, A4, A5, A6, A7: abitazioni di tipo civile, economico, popolare, ultrapopolare, rurale, villini e ville.

ART. 7 - ULTERIORI REQUISITI ECONOMICI

Oltre ai requisiti di cui all'art. 6, i requisiti di ammissibilità e le priorità di cui al presente avviso debbono sussistere alla data di presentazione della domanda. Per poter accedere al contributo i soggetti dovranno avere un ISEE ordinario in corso di validità, riferito al nucleo familiare risultante alla data di presentazione della domanda, non superiore a 40.000,00 euro.

ART. 8 - CRITERI DI PRIORITÀ

A) Importo del canone di locazione

DA EURO	A EURO	PUNTEGGIO
500,00	600,00	4
600,01	700,00	3
700,01	800,00	2
800,01	900,00	1

B) Valore Isee

DA EURO	AD EURO	PUNTEGGIO
	18.000,00	6
18.000,01	25.000,00	5

25.000,01	32.000,00	3
32.000,01	40.000,00	1

C) Residenza precedente nel Comune di Sommacampagna di almeno uno dei componenti il nucleo familiare

DA ANNI	AD ANNI	PUNTEGGIO
15	più	4
10	15	3
4	9	2
1	3	1

D) Presenza nel nucleo familiare di persona con disabilità certificato ai sensi delle leggi vigenti: punti 5;

E) Nucleo familiare con uno o più figli a carico: punti 2 per ogni figlio con un massimo di 6 punti;

In caso di parità di punteggio verrà data priorità ai nuclei con figli minori, ai nuclei con persone con disabilità e, in caso di ulteriore parità, si procederà con sorteggio.

ART. 9 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di ammissione al bando dovrà essere trasmessa al Comune di Sommacampagna, con raccomandata o tramite PEC, a partire dalla data di pubblicazione del bando stesso e fino al 31/10/2026, salvo proroghe.

La domanda dovrà essere redatta su apposito modulo allegato al bando, reperibile anche sul sito internet comunale, allegando tutti i documenti necessari alla dimostrazione dei requisiti previsti dal regolamento.

Trattasi di un'autocertificazione nella quale dovranno essere indicati, ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.:

1. dati del richiedente;
2. estremi atto di matrimonio, unione civile o convivenza di fatto registrata presso l'anagrafe, ai sensi della legge n. 76/2016;
3. stato di famiglia attestante la composizione del nucleo familiare;
4. dichiarazione di non aver beneficiato di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da altri Enti Pubblici e privati per il medesimo scopo;
5. dichiarazione che la locazione, per la quale si richiede il contributo, fa riferimento alla prima casa di abitazione.

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

- a) fotocopia del documento d'identità;
- b) copia dell'attestazione ISEE in corso di validità;
- c) copia del contratto di locazione con estremi di registrazione;
- d) eventuale certificazione rilasciata dagli organi competenti comprovante la presenza nel nucleo familiare di persone con disabilità.

ART. 10 – FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Sulla base del punteggio ottenuto applicando i criteri di cui al presente avviso, e fino ad esaurimento delle disponibilità finanziarie destinate annualmente in bilancio, verrà riconosciuto un contributo annuo per tre annualità equivalente a due mensilità di canone di locazione (versate anche a titolo di deposito cauzionale),

per un importo massimo erogabile di € 1.500,00 per ciascun anno, per tre anni consecutivi, in base al contratto di locazione. Dopo aver acquisito le domande di ammissione al contributo, corredate degli allegati di cui al precedente art. 9, l'ufficio responsabile dell'istruttoria provvederà alla formazione della graduatoria che sarà formalmente approvata con determinazione del Responsabile dell'Area Servizi Sociali, Educativi e Scolastici. Il contributo verrà riconosciuto per l'anno di presentazione della domanda e per i due anni successivi.

ART. 11 - EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo sarà liquidato direttamente a favore del beneficiario, previa dimostrazione dell'avvenuto regolare pagamento dei canoni di locazione dell'immobile adibito ad abitazione della famiglia.

ART. 12 - OBBLIGO DELLA RESIDENZA

I beneficiari del contributo per la stipula di contratti di locazione hanno l'obbligo di occupare stabilmente l'abitazione oggetto del contributo e di mantenervi la residenza fino alla naturale scadenza del contratto. La violazione di quanto sopra indicato comporta la decadenza del beneficio con effetto dall'anno in cui si è verificato l'evento.

ART. 13 - DECADENZA DAI BENEFICI

L'inosservanza degli obblighi e/o del mancato rispetto degli impegni assunti dal beneficiario ai sensi e per gli effetti del presente avviso, comportano la decadenza dai benefici ed il diritto, da parte dell'Amministrazione, di recuperare le somme erogate.

È fatto obbligo al beneficiario di comunicare immediatamente al Comune i fatti e le circostanze che possono essere causa di decadenza dai benefici.

Nel caso di successione *mortis causa* è ammesso il subentro nella titolarità del contributo soltanto a favore degli eredi conviventi al momento del decesso.

L'estinzione anticipata del contratto di locazione comporta la decadenza automatica della concessione di contributo.

ART. 14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Comune di Sommacampagna provvederà alla raccolta ed al trattamento dei dati personali per le sole finalità connesse all'espletamento del presente regolamento. Titolare del trattamento è il Comune di Sommacampagna, che individua idonea figura appositamente incaricata quale responsabile trattamento dei dati personali ai sensi del Reg. UE 2016/679.